

**COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 009 del 13 Dicembre 2019**

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile) Roberto Chiavenna e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società), Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri)

**RECLAMO: ASD GRUPPO SPORTIVO ARCOBALENO ORATORIO PAVONI**  
**CALCIO A 7 MASCHILE – TOP JUNIOR – GIRONE I**  
**Gara: Virtus Milano 2000/01 – Arcobaleno Pavoni del 30 Novembre 2019**  
**Comunicato Ufficiale n° 11 del 4 Dicembre 2019**

La società ASD Arcobaleno Pavoni ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 11 del 4.12.19 con la quale il Giudice Sportivo di Calcio a 7, con riferimento alla gara Virtus Milano – Arcobaleno Pavoni disputata il giorno 30.11.19, ha squalificato per quattro giornate il giocatore Francesco Vastano poiché *“in reazione ad un colpo subito colpiva un avversario con un pugno al volto, causando una lesione al labbro”*.

A sostegno del proprio reclamo la società Arcobaleno Pavoni precisava che il proprio giocatore veniva più volte colpito (*“con un pugno sul fianco destro, un calcio sul piede destro e ancora due pugni, uno sul fianco destro e uno sul fianco sinistro”*) da un giocatore della squadra avversaria; solo per liberarsi da tale aggressione Vastano si divincolava e, così facendo, colpiva l'avversario.

Va anche detto che la reclamante non contesta l'espulsione che il D.D.G. ha comminato al giocatore dopo tale gesto - con ciò evidentemente censurando il comportamento dello stesso giocatore, meritevole di allontanamento - ma contesta la sproporzione tra il fatto descritto e la sanzione adottata dal Giudice di prima istanza, anche rispetto a quella comminata al giocatore avversario (tre giornate di squalifica).

Tutto ciò precisato, occorre anzitutto rilevare come non sia compito della Commissione Giudicante entrare nel merito dei provvedimenti adottati dal Giudice di prima istanza nei confronti di altri giocatori piuttosto che valutare la legittimità del numero di giornate di squalifica date a Vastano rispetto a quelle date al giocatore della squadra avversaria.

La Commissione Giudicante è infatti tenuta a valutare solo i fatti e la loro corrispondenza con gli elementi probatori e gli approfondimenti che emergono all'esito dell'istruttoria.

E la dinamica dei fatti, come emersa in sede di integrazione di referto, allontana la Commissione dal pensiero che il comportamento di Vastano fosse ispirato alla sola volontà di sottrarsi a quella che è stata descritta come vera e propria aggressione (aggressione che, peraltro, non risulta agli atti) dovendosi con ciò ritenere che la condotta posta in essere, pur in reazione a un comportamento ingiusto, debba trovare adeguata sanzione.

Quello che si ritiene di condividere con la reclamante è che tale comportamento sia scaturito quale reazione a un comportamento altrettanto ingiustificato e che, come tale, possa essere invocata l'esimente della provocazione.

All'esito di ampio confronto pertanto la Commissione, all'unanimità dei propri componenti, ritiene che, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento di Giustizia all'art. 9 lettera e), la squalifica comminata al giocatore debba essere rideterminata in un numero di tre giornate.

P.Q.M.

la Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società ASD Arcobaleno Pavoni

**DELIBERA**

- in parziale accoglimento del ricorso promosso, di ridurre da quattro a tre le giornate di squalifica comminate al giocatore Francesco Vastano
- di accreditare la tassa di reclamo addebitata sul conto.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 13 DICEMBRE 2019**